

REGOLAMENTO INTERNO

**Associazione Naos Edizioni Aps
ANNO 2024**

Parte I

PREMESSE

ART. 1

Il presente Regolamento interno è parte integrante dello Statuto dell'Associazione Naos edizioni Aps. I soci che aderiscono a qualunque titolo all'Associazione stessa lo condividono pienamente e senza riserve. Il presente Regolamento è concordato dal Consiglio Direttivo che lo sottoscrive interamente.

Eventuali modifiche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri. Il Regolamento (ed eventuale modifica) viene reso pubblico ed eventualmente pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

ART. 2

Il presente Regolamento viene emanato:

- per consentire un miglior funzionamento degli organi sociali;
- per integrare lo statuto ed applicarlo correttamente.

Parte II

SOCI & AFFILIATI

IL DIRETTIVO

ART. 3

Ad integrazione dell'art. 12 dello Statuto i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare assiduamente alla vita dell'Associazione Naos edizioni Aps, in tutte le attività, nessuna esclusa, considerate di "Vitale" importanza.

In caso di contrarietà ai fini e o all'attività dell'associazione è fatta salva la possibilità per il singolo associato, prevista dall'art. 24 del codice civile, di recedere dall'associazione in qualunque momento a meno che lo stesso non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

In questo solo caso la mancata partecipazione ai lavori dell'Associazione Naos edizioni Aps verrà considerata pregiudizievole all'attività della stessa e il relativo danno verrà quantificato dal Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti con rilevanza anche giuridica.

L'associato facendo richiesta di inserimento nel Direttivo accetta tutte le norme contenute in questo Regolamento

Una copia del Regolamento dovrà essere firmata dal socio del Direttivo richiedente, oltre alla richiesta inviata via PEC a naosedizioni@pec.it.

Il socio del Direttivo è obbligato a visionare lo Statuto dell'Associazione Naos edizioni ed a

accettarne integralmente tutte le norme. La mancata conoscenza di tali norme è ingiustificata.

ART. 4

Come richiamato dall'art.4 dello Statuto dell'Associazione, relativo alle modalità di ammissione di persone fisiche allo status di “soci”, si stabilisce che chiunque aspiri ad essere socio debba presentare istanza, sottoscrivendo il modulo appositamente predisposto dall'Associazione, contenente tra l'altro l'indicazione “delle proprie generalità e il pagamento della quota associativa”.

L'acquisizione dello status di “socio” diventa effettivo con il versamento della quota sociale, come stabilita all'interno dello Statuto all'art. 5 comma 3.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.

La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno solare, con inizio dal 1°gennaio, alla data di adesione, e scadenza al 31/12 dell'anno corrente.

L'adesione all'associazione può essere rinnovata in automatico previo il pagamento di annualità multiple non scontate o diminuite di valore.

ART. 5

Come richiamato dall'art.4 dello Statuto dell'Associazione, relativo alle modalità di ammissione di persone giuridiche allo status di “affiliati”, si stabilisce chiunque aspiri ad essere affiliato debba presentare istanza, sottoscrivendo il modulo appositamente predisposto dall'Associazione ed inviato via PEC a naosedizioni@pec.it alla richiesta di ammissione.

L'acquisizione dello status di “affiliato” diventa effettivo all'effettuazione del versamento della quota di affiliazione, come stabilita all'interno di questo Regolamento all'art. 8 (opzione F). Il Consiglio Direttivo ha compito di sovraintendere la procedura di affiliazione e di verificare le caratteristiche del soggetto richiedente, se conformi allo statuto associativo.

Quanto sopra vale anche per la qualità di socio temporaneo.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell'affiliato.

La posizione di affiliato e di temporaneo e il relativo contributo associativo è intrasmissibile. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

L'adesione impegna l'affiliato a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno solare, con inizio dal 1°gennaio, alla data di adesione, e scadenza al 31/12 dell'anno corrente.

L'adesione all'associazione può essere rinnovata in automatico previo il pagamento di annualità multiple non scontate o diminuite di valore.

ART. 6

I soci e gli affiliati che non siano in regola con il versamento delle quote associative in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitaria verso l'Associazione, non possono

esercitare i rispettivi diritti associativi.

Le quote associative debbono essere versate entro il 31 gennaio del nuovo anno sociale.

Il mancato pagamento delle quote sociali determina il venir meno di ogni diritto connesso allo status di associato.

In tale evenienza i prodotti editoriali e i profili personali risalenti allo status di associato verranno rimossi con effetto immediato, in conformità degli articoli 2 e 3 dello Statuto.

ART. 7

Si prevede la possibilità di effettuare il versamento della quota associativa attraverso le seguenti modalità:

- tramite bonifico c/o conto corrente dell'Associazione Naos edizioni Aps.
- In contanti alla tesoreria.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo fissa annualmente la quota di adesione relativamente all'associazione delle persone fisiche, a cui è riconosciuta la qualifica di soci e delle persone giuridiche a cui è riconosciuto lo status di affiliate.

La quota di associazione e affiliazione è deliberata a maggioranza assoluta dei presenti in seduta del Consiglio.

La quota di associazione per le persone fisiche varia a seconda della qualità di socio:

- Opzione A: iscrizione socio Direttivo annuale 100€
- Opzione B: iscrizione socio ordinario annuale 30€
- Opzione C: iscrizione socio sostenitore almeno il doppio quota socio del Direttivo
- Opzione D: iscrizione socio onorario e benemerito quota non prevista
- Opzione E: iscrizione socio temporaneo, imposta una tantum dal Direttivo
- Opzione F: iscrizione Affiliati annuale 1.000€

Spetta al Consiglio Direttivo determinare la misura dei contributi straordinari per iniziative non considerate nel bilancio di previsione; azioni e ricerche di interesse collettivo; l'ammontare dei rimborsi spese vive e/o compensi da riconoscere ed erogare ai componenti dell'associazione, dipendenti e prestatori di servizi professionali; nonché eventuali rimborsi spese per i componenti degli organi dell'Associazione.

Parte III

ORGANI: SOSTITUZIONE E DECADENZA

ART. 9

Sono organi dell'associazione quelli riconosciuti nello Statuto agli artt. 7, 8 e 12.

Queste cariche così come implicitamente stabilito e nominate nell'atto costitutivo devono essere coperte da persone che risultano in regola con lo status di socio.

ART. 10

La decadenza degli Organi o di singoli membri è dichiarata dal Consiglio Direttivo e a tal fine il Consiglio analizza e discute su l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alla sostituzione a norma del presente del Regolamento.

La perdita dello status di socio comporta la decadenza di diritto dalla carica eventualmente ricoperta in seno agli Organi dell'Associazione.

La decadenza, qualora non sia legata a questione di mancato rinnovo per naturale scadenza del tesseramento, è dichiarata con delibera Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Sempre in questo caso, entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Consiglio Direttivo inviando una PEC a naosedizioni@pec.it.

La delibera di decadenza diventa effettiva decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

I componenti degli organi associativi elettorali, collegiali e monocratici sono eletti a scrutinio palese e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Regolamento o dallo Statuto.

ART. 11

Le cariche elettive degli organi statutari resesi vacanti in corso di mandato, vengono ricoperte, per la durata residua del mandato, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dell'organo successiva al verificarsi della vacatio.

Nel caso in cui non vi sia la possibilità di sostituzione dei posti vacanti secondo il procedimento di cui al comma superiore si procede con le seguenti alternative:

- nell'eventualità venga a mancare più della metà dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, o il Vicepresidente in caso di decadenza del Presidente stesso, è tenuto, entro trenta giorni dall'assenza, a convocare l'Assemblea affinché si sostituiscano i posti vacanti; gli amministratori subentranti scadranno con quelli in carica al momento della nomina;
- nell'eventualità che vengano a cessare tutti i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, o Vicepresidente in caso di decadenza del Presidente stesso, deve convocare entro 60 giorni l'Assemblea per la ricostruzione dell'organo statutario. Nel frattempo, per evitare un totale vuoto di poteri, il Presidente, o Vicepresidente in caso di decadenza del Presidente stesso, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e detiene i poteri dell'organo competente decaduto;

- nell'eventualità rimanga in carica nel Consiglio Direttivo più della metà degli amministratori dell'organo, si può ricorrere alla cooptazione di membri appartenenti al gruppo o al mandamento aventi particolari capacità, ovvero continuare il resto del mandato senza colmare la vacatio.

ART. 12

Comunicazioni relative ad eventuali modifiche del presente Regolamento, convocazioni di assemblee o adunate, ed altre eventuali verranno rese pubbliche o trasmesse attraverso i canali di comunicazione interna preposti.

ART. 13

Al fine di contribuire ad un'ottimale organizzazione della Associazione, il Consiglio Direttivo approva il presente regolamento con validità di un anno solare. Il regolamento interno viene integrato e votato nella prima seduta di Consiglio Direttivo utile per l'anno di attività associativa in corso.

ART. 14

Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento, si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione. Altre specifiche sono da ricercarsi nei verbali di seduta degli organi associativi. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo e saranno comunicate ai soci tempestivamente sui canali di comunicazione interna preposti.

Luogo e Data

Firma per accettazione